Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 16 febbraio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 febbraio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. **1816.**

Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1960, n. *1816*.

Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 120, recante variazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Vista la legge 25 gennaio 1960, n. 4, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Riconosciuta la necessità di modificare ed integrare il suddetto regolamento anche in relazione alle nuove disposizioni legislative contenute nelle citate leggi n. 120 e n. 4;

Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza normativa, sostituire integralmente, nell'occasione, il regolamento sopra citato;

Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, regolamento composto di 139 articoli, visto d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MAXIA — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 30. — VILLA

Regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere.

SEZIONE I — *Parte generale*

Art. 1.

Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.

Le attribuzioni degli uffici locali e delle agenzie possono anche essere limitate alla sola accettazione dei telegrammi.

Art. 2.

Ai fini della classificazione prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'importanza degli uffici locali e delle agenzie è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici locali o agenzie.

L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici locali nei gruppi previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono i seguenti:

per il gruppo *A* . . punti non inferiori a 18.000
» » » *B* . . » » » » 13.000
» » » *C* » » » » 7.000
» » » *D* » » » » 4.000
» » » *E* » » » » 1.250

Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione del gruppo *E* sono classificati tra le agenzie.

In casi di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti:

Uffici locali di gruppo *A* . . . . . punti 16.200
» » » » *B* . . . . . » 11.700
» » » » *C* . . . . . » 6.300
» » » » *D* . . . . . » 3.600

Gli uffici locali di gruppo *E* che non raggiungano punti 1125 sono riclassificati tra le agenzie.

L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entità del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.

Art. 4.

Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all'art. 2, osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti previsti dal penultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Il contributo previsto dall'art. 28, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è attribuito in ragione di 1, 2, 3 e 4 ore di servizio straordinario per le agenzie la cui importanza superi rispettivamente 450, 600, 700 e 850 punti.

Il contributo medesimo è pagato alla fine di ogni mese per tutti i giorni del mese stesso, compresi i festivi.

Art. 5.

Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, prevedono l'assegnazione di un'agenzia di pressochè uguale o minore importanza, questa è valutata considerando equiparate fra loro rispettivamente:

le agenzie per le quali il contributo per il coadiutore è concesso sino a due ore e quelle per le quali non è concessa neppure un'ora di straordinario;

quelle cui detto contributo è concesso in misura di 3, 4 ore di servizio straordinario.

Art. 6.

La riclassificazione prevista per i casi particolari dal secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può avere luogo quando i punti corrispondenti al lavoro dell'ufficio locale o della agenzia, nell'ultimo esercizio finanziario, siano aumentati o diminuiti, in conseguenza di cause permanenti, nella misura non inferiore al 22 per cento in confronto a quelli minimi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4 per il gruppo o la categoria superiore, in caso di aumento, ovvero, in caso di diminuzione, per il gruppo o la categoria in cui l'ufficio locale, o l'agenzia, trovasi classificato.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di riclassificazione in dipendenza dell'istituzione, presso l'ufficio locale o agenzia, del servizio telegrafico o di altro servizio.

I provvedimenti relativi alle dette riclassificazioni sono adottati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 7.

Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonchè il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali, dalle agenzie e dalle ricevitorie.

Art. 9.

Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.

Art. 10.

L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, può essere continuato o frazionato.

Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali. Tale orario è stabilito dal direttore provinciale il quale, per speciali esigenze, può disporre che le ricevitorie osservino un orario diverso da quello normale.

Il direttore provinciale deve, per quanto è possibile, far coincidere l'orario per il pubblico, degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento della corrispondenza e dei pacchi, ove tali servizi siano di poca entità.

Art. 11.

Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti:

a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali;

b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonchè delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno;

c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari;

d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali, per conto del pubblico.

Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria è aggregata.

Art. 12.

I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purchè compatibili con il disimpegno delle proprie mansioni

Art. 13.

Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle imprese private può essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere.

Il concessionario deve fare eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione per il possesso della necessaria capacità nonchè dei requisiti di cittadinanza italiana, buona condotta morale e civile ed attitudine fisica, le quali sono sottoposte a tutti gli obblighi che incombono ai ricevitori ed ai portalettere.

In ogni caso tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato.

Quando si tratti di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

Per la concessione fatta ad imprese private, l'Amministrazione può richiedere una idonea garanzia.

Art. 14.

La concessione di cui al precedente articolo è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore generale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento non abbia disposto diversamente.

Con lo stesso procedimento si provvede alla concessione dei recapiti.

Art. 15.

Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, quelli con i quali sono nominati ed esonerati i ricevitori ed i portalettere reggenti.

Compete, altresì, al direttore provinciale di:

a) adottare i provvedimenti circa la commutazione, a domanda, in congedo ordinario o straordinario della aspettativa per infermità dei direttori di ufficio locale, dei titolari di agenzia e degli ufficiali;

b) adottare i provvedimenti circa le assenze per infermità dei ricevitori e dei portalettere;

c) rilasciare al personale degli uffici locali e delle agenzie, ai ricevitori ed ai portalettere la autorizzazione per la concessione del passaporto per l'estero e per la dichiarazione di visto sulla carta d'identità;

d) concedere l'autorizzazione di residenza di cui al comma secondo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

e) approvare i contratti stipulati presso la Direzione provinciale per affitto di locali ad uso degli uffici locali e delle agenzie e relative variazioni, quando l'importo non superi le lire trecentomila annue e la spesa complessiva il limite di competenza del direttore generale. Il direttore provinciale deve dare immediatamente notizia alla Direzione generale dei contratti predetti.

Art. 16.

A ricevere il giuramento degli addetti agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie ed ai servizi di portalettere, il direttore provinciale può delegare un funzionario del servizio ispettivo o il sindaco del luogo.

Il verbale del giuramento deve essere redatto in carta da bollo ed allegato al fascicolo personale degli interessati.

SEZIONE II — *Nomina dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia*

Concorsi

Art. 17.

I concorsi per i posti di direttore di ufficio locale o di titolare di agenzia sono indetti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I bandi di concorso devono indicare i documenti da allegare a corredo della domanda e le condizioni particolari necessarie per la ammissione ai concorsi di ciascun gruppo.

L'Amministrazione può richiedere, nel bando, che i concorrenti comprovino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere. Il bando di concorso indicherà le modalità per l'accertamento della lingua straniera specificata nel bando.

L'Amministrazione può inoltre richiedere la prova della idoneità alla esecuzione del servizio telegrafico, ovvero stabilire che tale idoneità sia valutata tra i titoli dei concorrenti.

Art. 18.

Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia e gli ufficiali, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare, ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi per gli uffici locali o per le agenzie, e per le assegnazioni senza concorso delle agenzie, è considerato come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi.

Per i coadiutori, il servizio militare predetto è considerato come servizio effettivo ai soli fini di cui al comma precedente per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso o l'ammissione ai concorsi per le agenzie, e della loro partecipazione ai concorsi per posti di ufficiale.

Art. 19.

La Commissione centrale per gli uffici locali, accertata la ammissibilità dei concorrenti:

predetermina i criteri di massima;

stabilisce il punto minimo per l'idoneità dei concorrenti;

e compila, quindi, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la graduatoria di merito, la quale comprenderà tutti i candidati che hanno conseguito il punto minimo per l'idoneità.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Amministrazione con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.

Art. 20.

All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione.

I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano, l'ufficio locale o l'agenzia loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari.

I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perchè non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria.

L'attribuzione delle sedi non può essere variata dopo la assegnazione.

L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione, e dalla stessa data cessa dalla qualifica precedentemente rivestita.

A coloro che abbiano rinunciato alla sede assegnata o che siano stati dichiarati rinunciatari di ufficio si applica la disposizione prevista dall art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120. Ove i medesimi siano già stati nominati al posto, la nomina stessa è revocata e ripristinata la precedente posizione.

Assegnazione senza concorso di agenzie

Art. 21.

Il coadiutore o il coadiutore reggente per beneficiare del disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120:

1) deve avere prestato nell'ultimo decennio almeno sette anni di lodevole servizio anche non continuativamente nella agenzia da conferire;

2) deve essere riconosciuto idoneo a gestire l'agenzia;

3) deve rivestire all'atto della vacanza la qualifica di coadiutore o di coadiutore reggente nella stessa o in altra agenzia.

Art. 22.

La nomina, senza concorso, a titolare di agenzia ai sensi dell'art. 14 lettere *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, decorre dalla data del provvedimento del direttore provinciale

Qualora a tale data l'assegnatario non fosse in servizio nell'agenzia conferitagli, la decorrenza del trattamento economico avrà effetto dalla data in cui assumerà la gestione della agenzia stessa.

Le assegnazioni senza concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, non si conferiscono quando le agenzie messe a concorso ed assegnate siano rinunciate, e quando gli assegnatari siano stati dichiarati di ufficio rinunciatari per non aver raggiunto nel termine prefisso la sede accettata.

Art. 23.

Il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della vacanza dell'agenzia stabilito dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per la presentazione delle domande degli aspiranti all'assegnazione senza concorso di agenzie ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, modificato dalla predetta legge n. 120, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto in via subordinata.

Decorso detto termine senza che sia stata presentata alcuna domanda, ovvero qualora siano state presentate domande inammissibili per difetto di requisiti prescritti, l'agenzia si intende disponibile ai fini dell'applicazione degli articoli 17, 42, 43 e successivamente dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Nei casi in cui l'aspirante all'assegnazione sia stato nominato reggente in attesa del conseguimento del titolo di studio ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, la disponibilità dell'agenzia decorre dalla scadenza della proroga quando l'interessato non abbia prodotto il titolo di studio.

Art. 24.

Il direttore di ufficio locale nonchè il titolare di agenzia, o il reggente avente titolo alla nomina senza concorso, debbono essere preavvisati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dei provvedimenti di soppressione del rispettivo ufficio o di trasformazione in ricevitoria due mesi prima dell'attuazione dei provvedimenti stessi.

Nel caso di classificazione di un ufficio locale al gruppo superiore, qualora il direttore non sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per il nuovo gruppo, l'ufficio è considerato disponibile ma il direttore vi rimane con il trattamento in godimento fino a quando non venga provveduto all'assegnazione dell'ufficio stesso al nuovo dirigente, dopo di che egli viene destinato in altro ufficio locale disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare.

Art. 25.

Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici (siano essi agenzie o uffici locali) esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tal caso, al titolare dell'ufficio soppresso viene assegnato, se trattasi di direttore di ufficio locale, un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, se trattasi di titolare di agenzia viene assegnata un'altra agenzia di pressochè uguale importanza.

L'Amministrazione procede alla nuova classifica dell'ufficio risultante dalla riunione con i criteri di cui al precedente art. 3, decorso un esercizio finanziario dalla data del provvedimento di riunione.

Al titolare dell'ufficio eventualmente classificato in base al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al-

l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Reggenza degli uffici locali e delle agenzie

Art. 26.

Nel caso di assenza o di impedimento del direttore di ufficio locale, o di vacanza dell'ufficio stesso, qualora l'ufficiale delegato sia a sua volta assente o impedito, il direttore provinciale può affidare la reggenza a personale distaccato o in missione solo quando non sia possibile provvedere con altro ufficiale dello stesso ufficio fornito dei requisiti prescritti.

Qualora si debba provvedere alla reggenza di una agenzia, ed il coadiutore sia assente o impedito oppure non idoneo, il direttore provinciale affida la reggenza stessa preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore d'altra agenzia anche di provincie limitrofe, semprechè riconosciuti idonei.

Ove trattasi di reggenza di ufficio anche con servizio telegrafico il reggente deve essere idoneo all'espletamento del servizio stesso.

Art. 27.

Il coadiutore che assuma la reggenza di una agenzia, previo passaggio di gestione, a norma dell'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, deve prestare cauzione nella misura di lire venticinquemila.

La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.

Con determinazione del direttore provinciale è approvata la costituzione della cauzione e disposto lo svincolo della cauzione stessa.

La cauzione non è richiesta per la reggenza di cui al primo comma del presente articolo quando la reggenza stessa venga affidata ai sensi dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 28.

Nel caso in cui un ufficio locale o una agenzia venga temporaneamente chiusa, il direttore o il titolare, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, viene incaricato, se trattasi di direttore, della reggenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo, o, se trattasi di titolare, di un agenzia di uguale importanza, possibilmente nella stessa sede, ed in mancanza anche della reggenza rispettivamente di altro ufficio locale o di altra agenzia di minore importanza.

Durante l'incarico di cui al comma precedente, il direttore o il titolare conserveranno lo stipendio in godimento. Per la eventuale concessione del trattamento di missione si applicheranno le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Ove, invece, si preveda che la chiusura temporanea si protragga oltre due anni, l'Amministrazione procederà alla chiusura definitiva dell'ufficio e al direttore o titolare si applicherà il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 29.

La classificazione degli uffici locali e delle agenzie di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.

Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali ed agenzie, viene provveduto alla loro classificazione definitiva, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e del presente regolamento; entro l'anno successivo dalla classificazione definitiva deve provvedersi all'assegnazione in titolarità di essi.

Art. 30.

Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale, semprechè idoneo.

La reggenza delle agenzie di nuova istituzione è affidata preferibilmente ad un coadiutore cessato dall'incarico non per sua colpa, ovvero al coadiutore di altra agenzia, anche di provincie limitrofe semprechè dichiarati idonei.

SEZIONE III — *Stato giuridico e trattamento economico dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia*

Stato giuridico

Art. 31.

I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i reggenti dirigono l'ufficio, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi e vigilano sul personale dipendente.

Art. 32.

A richiesta dei direttori o dei reggenti di ufficio locale succursale, l'Amministrazione provvede con i propri mezzi ad inviare le sovvenzioni, comprese quelle per la fornitura di carte valori, nonchè a ritirare i pieghi di versamento.

Art. 33.

Il direttore di ufficio locale e il titolare di agenzia che ricusi di assumere, senza giustificato motivo, entro il termine fissatogli, la reggenza dell'ufficio temporaneamente assegnatagli ai sensi del precedente art. 28 è dichiarato decaduto dall'impiego.

Art. 34.

Ai fini dei trasferimenti a domanda ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, gli elenchi degli uffici disponibili devono essere pubblicati nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di giorni sessanta dall'accertamento della disponibilità.

Gli uffici pubblicati possono essere chiesti dai direttori di uffici locali dello stesso gruppo e dai titolari di agenzie di pressochè uguale importanza, a norma del secondo comma del sopracitato art. 42.

I direttori di ufficio locale e i titolari di agenzia che aspirino ad ufficio di gruppo o categoria inferiori, possono presentare, negli stessi termini fissati per il personale di cui al comma precedente, domanda motivata, a norma del settimo comma del suddetto art. 42, limitatamente agli uffici disponibili del gruppo e della categoria prescelta.

Il termine di un anno previsto dall'art. 42 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, decorre dalla data del passaggio di gestione conseguente al cambio di ufficio o al trasferimento a domanda.

Le domande motivate degli interessati di cui al terzo comma del presente articolo, corredate della documentazione a sostegno dei motivi addotti, e con l'indicazione degli uffici richiesti, saranno sottoposte al parere della Commissione centrale per gli uffici locali la quale deve pronunciarsi sulla rispondenza del trasferimento agli interessi dell'Amministrazione, tenendo anche presente i motivi addotti dall'interessato.

Le domande sulle quali la Commissione centrale si pronunci favorevolmente saranno comprese, ai fini dell'assegnazione, tra quelle presentate dagli aspiranti ai trasferimenti ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Nel caso in cui lo stesso ufficio sia richiesto da più aspiranti, sarà formata un'unica graduatoria, in base all'anzianità di servizio, quali titolari, dei concorrenti e l'ufficio sarà assegnato al più anziano, sia che l'abbia chiesto ai sensi del secondo comma del citato art. 42, sia che si sia avvalso della norma di cui al settimo comma dello stesso articolo.

Qualora gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento allo stesso ufficio abbiano uguale anzianità di servizio quale titolare di ufficio, è preferito il più anziano di età.

Art. 35.

L'accoglimento della domanda di trasferimento deve essere comunicato all'interessato con l'invito ad assumere la gestione del nuovo ufficio nel termine di trenta giorni prorogabili di altrettanti per giustificati motivi. Il termine predetto può essere abbreviato per esigenze di servizio.

Decorso tale termine senza che sia intervenuta esplicita rinuncia al trasferimento, gli interessati debbono essere esonerati dall'attuale gestione e dal giorno successivo saranno considerati a tutti gli effetti direttori o titolari degli uffici loro assegnati.

L'attribuzione delle sedi non può essere variata dopo l'assegnazione.

A coloro che abbiano rinunciato dopo l'assegnazione si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Gli uffici non assegnati o rinunciati saranno conferiti ai sensi dell'art. 43, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, o messi a concorso a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 36.

In relazione a quanto dispone il secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, le funzioni di titolare o di reggente di agenzia sono incompatibili:

a) con l'esercizio di ministro dei culti, avente giurisdizione o cura di anime;

b) con l'esercizio della professione di avvocato, procuratore legale, notaio o patrocinatore legale;

c) con qualsiasi impiego statale o presso ente pubblico;

d) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto da essi, nonchè con quelle di direttore, cassiere, rappresentante o comunque impiegato di banche o di casse private, di risparmio o simili;

e) con la contemporanea funzione di titolare o reggente di altra agenzia o di ufficio locale.

Ai direttori di ufficio locale, oltre alle incompatibilità richiamate nel primo comma dell'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, si applicano anche quelle di cui alle precedenti lettere *a*) ed *e*).

Trattamento economico

Art. 37.

Le somme da rimborsare per le spese di gestione ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono stabilite in base al punteggio risultante dalla classifica quinquennale o interquinquennale dagli uffici locali e delle agenzie, con i criteri previsti dalla tabella *B* allegata al presente regolamento.

Per la modifica della tabella predetta si applica la disposizione dell'art. 7.

Nei casi in cui sia necessaria una integrazione dell'assegno forfetario per le spese di gestione, l'Amministrazione accerta e determina l'ammontare delle integrazioni stesse, tenendo anche presenti i documenti giustificativi delle spese sostenute, che gli interessati sono tenuti a produrre. Tuttavia, per gli uffici aventi spese di riscaldamento particolarmente gravose, specie per le condizioni climatiche, il rimborso integrativo è concesso anche in base alla documentazione della sola spesa di riscaldamento.

Ai fini del rimborso della spesa relativa al riscaldamento dei locali delle agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, l'Amministrazione provvede a determinare la somma da rimborsare, su domanda documentata degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tale eventualità l'Amministrazione può concedere congrui anticipi, nella misura massima dell'80 per cento.

Art. 38.

Le somme da rimborsare per le spese di gestione agli uffici di nuova istituzione sono stabilite in base al punteggio minimo previsto per il gruppo o la categoria in cui sono stati classificati con il decreto di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 39.

Nei casi in cui l'Amministrazione provveda direttamente, in tutto o in parte, alle spese di gestione, la misura della riduzione dell'assegno forfetario è stabilita con provvedimento motivato, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

Art. 40.

L'Amministrazione fornisce a proprie spese gli indumenti di lavoro agli ufficiali applicati negli uffici locali ed ai portalettere dipendenti pure dagli uffici locali siti nei centri con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti e nelle località di particolare interesse turistico o climatico indicate come tali dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Ai portalettere delle rimanenti località fornisce il berretto ed il distintivo.

Circa la fornitura degli indumenti di cui al primo comma si osserveranno le modalità previste per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 41.

Prima della fine di ogni esercizio finanziario, il titolare o reggente di ufficio locale o di agenzia ha l'obbligo di dichiarare per iscritto alla Direzione provinciale competente quali delle spese di gestione previste dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, non sono state sostenute, in tutto o in parte, perchè somministrate da altri enti.

Art. 42.

Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente anche alle agenzie, oltre che agli uffici locali, gli apparati per i servizi delle telecomunicazioni ed il materiale relativo, le cassette di impostazione, i sacchi, le bilancie, gli stampati ed i registri, i timbri ed il materiale per la bollatura, nonchè l'insegna esterna per l'ufficio e quanto altro ritenga necessario; può anche fornire a proprie spese alle agenzie la cassaforte ed il bancone sportelleria.

Le riparazioni di tali oggetti, quando il deterioramento non sia imputabile al personale dell'ufficio, sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 43.

Il compenso speciale previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità delle seguenti voci:

1) conti correnti di nuova istituzione;

2) versamenti e pagamenti in conto corrente;

3) emissione e pagamenti di vaglia postali;

4) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;

5) segnatasse, dedotte le bonificazioni;

6) pagamenti effettuati per conto di altre Amministrazioni;

7) marche assicurative vendute;

8) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

L'importo del compenso speciale di cui all'art. 30 sopracitato, da attribuire complessivamente ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, non può superare il 50 % della somma globale stanziata in bilancio per la concessione del compenso stesso. Il rimanente 50% di tale somma è ripartito, in parti uguali, fra tutti gli ufficiali iscritti nell'Albo nazionale, ed in servizio alla fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'erogazione del compenso.

Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno cui si riferisce il compenso stesso abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Art. 44.

Una quota speciale del compenso di cui al precedente articolo è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie, già ricevitorie postali, nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

Art. 45.

Nel termine di un mese dalla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite le rispettive Direzioni provinciali, che provvederanno al relativo controllo, il prospetto delle operazioni previste dall'art. 43, con l'indicazione del numero delle operazioni stesse e del loro importo complessivo, tanto per l'ultimo esercizio quanto per quello precedente.

Il prospetto medesimo deve essere corredato di una relazione sulla attività svolta per la propaganda e lo sviluppo delle operazioni di credito e di risparmio postali.

Art. 46.

Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall'art. 28, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è determinato sulla base della durata giornaliera della prestazione all'uopo occorrente, valutata con i criteri di cui all'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato con l'art. 4 della legge n. 120 suddetta.

Tale compenso è stabilito in ragione di lire quattromila mensili per ogni ora di prestazione giornaliera.

Le variazioni alla aliquota predetta sono disposte con le modalità previste dal precedente art. 7.

Il titolare dell'agenzia può fare eseguire il servizio accessorio sotto la propria responsabilità dal coadiutore, ovvero da altra persona idonea con il preventivo nulla osta del direttore provinciale.

Art. 47.

Al recapito dei telegrammi ed espressi il direttore di ufficio locale, o il titolare di agenzia, provvede con prestatori d'opera autonomi da lui di volta in volta incaricati e pagati ad opera.

Il rimborso della spesa per detto recapito sarà mensilmente effettuato al direttore dell'ufficio locale, ovvero al titolare dell'agenzia, in ragione del numero degli oggetti recapitati, nella misura di lire 24 per ciascuno di questi.

Il compenso predetto potrà essere modificato con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 48.

Compete al direttore provinciale stipulare i contratti di diritto privato previsti dal secondo comma dell'art. 29-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito con l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, per provvedere al recapito dei telegrammi ed espressi nelle località in cui tali oggetti raggiungano almeno la media mensile di ottocento, che sarà accertata in base ai rilevamenti statistici dell'esercizio finanziario precedente.

I singoli contratti saranno stipulati in base ad un contratto tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali e il Consiglio di amministrazione.

Gli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;
2) licenza elementare;
3) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'espletamento dell'incarico.

Disciplina

Art. 49.

Il trasferimento ad altro ufficio di minore importanza ai sensi dell'art. 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è disposto con la procedura di cui agli articoli 50 e seguenti del presente regolamento.

Art. 50.

L'ammenda disciplinare si applica senza un procedimento formale. L'ammenda stessa non è applicabile ai direttori di ufficio locale di gruppo *A*, *B* e *C*.

Per l'applicazione delle altre punizioni disciplinari, il procedimento s'inizia con la contestazione scritta degli addebiti.

Nella lettera di contestazione sono brevemente riassunti gli elementi di fatto sui quali sono basati gli addebiti ed è indicato l'organo al quale l'interessato potrà essere deferito.

La comunicazione delle contestazioni viene notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La contestazione deve essere rinnovata quando, prima che sia finito il relativo procedimento, siano emersi nuovi addebiti a carico dell'interessato, ovvero quando si riconosca la necessità di deferirlo ad altro organo superiore.

Art. 51.

Il direttore provinciale, prima di infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Art. 52.

Quando i fatti comportano provvedimenti più gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente.

Nello stesso modo previsto dal comma precedente procedono il direttore provinciale e le Commissioni provinciali per gli uffici locali, quando, iniziato il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi, o a diverso apprezzamento, applicabili sanzioni più gravi di quelle di propria competenza.

Art. 53.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, l'interessato deve presentare le proprie giustificazioni scritte all'organo che ha mosso le contestazioni, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato dall'Amministrazione per gravi motivi, e per non più di quindici giorni.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

L'invito a presentarsi per le deduzioni orali deve essere spedito almeno venti giorni prima dell'audizione.

L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

Art. 54.

L'Amministrazione quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, provvede all'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.

Art. 55.

Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 56.

Le punizioni superiori alla censura sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 57.

Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale, e, se già iniziato, deve essere sospeso.

Art. 58.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 59.

Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro trenta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'art. 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro trenta giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato al Ministero la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

SEZIONE IV — *Personale coadiuvante*

Art. 60.

L'assegno numerico degli ufficiali in ciascun ufficio locale è stabilito dall'Amministrazione in base alle esigenze a carattere permanente dell'ufficio stesso e in modo da assicurare il normale svolgimento dei servizi.

Gli ufficiali sono tenuti a prestare la loro opera in tutte le mansioni occorrenti per il funzionamento dell'ufficio cui sono addetti.

Art. 61.

Per la scelta dell'ufficiale delegato, il direttore provinciale, sentito il direttore, o reggente dell'ufficio, tiene conto dei requisiti di maggiore capacità e idoneità per la reggenza dell'ufficio, e l'incarico può essere revocato dallo stesso direttore provinciale per giustificati motivi.

Art. 62.

Per partecipare ai concorsi per ufficiali dell'Albo nazionale è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

I vincitori vengono invitati a scegliere entro il termine fissato dall'Amministrazione, in ordine preferenziale, le sedi disponibili alla data in cui la graduatoria viene approvata e sono assegnati in base al posto occupato nella graduatoria stessa.

Per il conferimento dei posti disponibili agli idonei si applicano le disposizioni dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che non scelgono alcuna sede nel termine stabilito sono destinati di ufficio.

Coloro che non raggiungono le sedi assegnate nel termine all'uopo stabilito, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 63.

Nei concorsi per i posti di ufficiale, i candidati devono essere sottoposti a due prove scritte, a una orale, a prove pratiche di telegrafia Morse o telestampante e di dattilografia. I candidati possono inoltre sostenere prove facoltative di lingue estere. Le due prove scritte verteranno, rispettivamente, su un tema di cultura generale e su un saggio di aritmetica. Il programma di esame, anche per le prove pratiche ed orali, sarà stabilito col bando di concorso.

Art. 64.

L'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 211 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per gli ufficiali dall'art. 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è disposta con decreto del Ministro.

Ai fini del calcolo dell'anzianità per l'attribuzione del coefficiente 211 di cui al comma precedente devesi tener conto delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La riduzione dello stipendio, inflitta nel periodo valutabile ai fini dell'attribuzione del coefficiente predetto, determina il ritardo di un anno nel passaggio al coefficiente stesso.

La sospensione dalla qualifica, inflitta nel periodo valutabile, comporta, oltre alla deduzione dal computo dell'anzianità del tempo trascorso in tale posizione, anche un ritardo di due anni nella attribuzione del coefficiente di cui al presente articolo; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Art. 65.

Sono applicabili agli ufficiali le disposizioni circa la disciplina di cui alla Sezione che precede.

Art. 66.

Qualora in seguito a revisione, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, un'agenzia venga classificata fra gli uffici locali, ovvero si verifichi la soppressione di un'agenzia per effetto dell'unificazione dei servizi nell'ambito di un ufficio locale, il coadiutore reggente ed il coadiutore, che da almeno due anni prestino lodevole servizio nell'agenzia trasformata o soppressa, possono rimanere provvisoriamente in servizio, con la qualifica di ufficiale provvisorio purchè abbiano i requisiti per partecipare al prossimo concorso che sarà indetto per ufficiali e partecipino effettivamente al concorso stesso.

Se l'ufficiale provvisorio non prende parte a tale concorso, cessa subito dall'incarico; qualora, pur partecipando al concorso, non vi consegua esito favorevole, egli cessa dall'incarico subito dopo l'espletamento del concorso.

All'ufficiale provvisorio viene corrisposta una retribuzione pari allo stipendio iniziale spettante all'ufficiale dell'Albo nazionale.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si osservano nei confronti degli ufficiali provvisori, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e al relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche.

Art. 67.

L'approvazione del coadiutore è data dal direttore provinciale in base a domanda con la quale il titolare della agenzia comunica la nomina del coadiutore e ne invia i documenti personali.

L'approvazione si intende tacitamente concessa qualora entro tre mesi dalla data di trasmissione della domanda e dei relativi documenti il direttore provinciale non abbia diversamente disposto.

L'approvazione non può essere data se il coadiutore ha compiuto il 65° anno di età; qualora, però, l'approvazione sia stata data in precedenza, essa cessa di avere effetto al compimento dell'età predetta.

In caso di particolare urgenza è consentita anche prima dell'approvazione l'ammissione in ufficio del coadiutore la cui nomina sia stata notificata alla Direzione provinciale.

Il titolare di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore può avvalersi come suo coadiutore, per non più di tre mesi, del coadiutore di altra agenzia.

In casi eccezionali, ciò può essere consentito dal direttore provinciale anche per le agenzie con orario al pubblico superiore a cinque ore.

Il predetto incarico temporaneo è inefficace ai fini della assegnazione senza concorso ai sensi dell'art. 14, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

E' in facoltà del direttore provinciale di revocare in qualunque momento per giustificati motivi l'approvazione concessa. Il titolare di agenzia può sostituire il coadiutore precedentemente nominato con altro approvato dal direttore predetto.

Art. 68.

All'opera prestata dal coadiutore ai sensi dei comma quinto e sesto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, non sono applicabili le norme sull'impiego privato.

SEZIONE V — *Recapiti*

Art. 69.

I capitolati d'oneri per i singoli recapiti, da stipulare dal direttore provinciale secondo il capitolato tipo approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, debbono indicare:

a) i servizi affidati al concessionario;

b) le garanzie circa la idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi;

c) l'obbligo del concessionario di sostenere le spese di impianto del servizio telegrafico a norma del regolamento dei servizi telegrafici e telefonici, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'Amministrazione;

e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'Amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito;

f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni;

g) le modalità delle prestazioni della cauzione;

h) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.

Art. 70.

La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare è stabilita nel capitolato d'oneri in misura non inferiore a L. 100.000 e può essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'Amministrazione in relazione alla entità dei servizi disimpegnati.

La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.

Art. 71.

Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all accettazione e alla consegna dei telegrammi e alla vendita delle carte valori postali acquistate dal concessionario, la cauzione è di L. 50.000.

Art. 72.

L'Amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha facoltà di eseguirvi delle verifiche, e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio dei servizi.

SEZIONE VI — *Ricevitorie e servizi di portalettere*

Art. 73.

I concorsi per posti di ricevitore e di portalettere sono indetti mediante decreti ministeriali.

Tali decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. I suddetti decreti indicheranno:

a) i posti messi a concorso e la relativa retribuzione;

b) i requisiti necessari per l'ammissione e per la nomina, nonchè i documenti da produrre;

c) il termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

I concorrenti debbono avere età non inferiore ai 21 anni e non superiore a 32 anni.

E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione ai sensi dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Per concorrere a posti situati nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, oltre al possesso dei normali requisiti e rispettivamente richiesta la conoscenza delle lingue tedesca e francese, da accertarsi con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 74.

La Commissione centrale per gli uffici locali, previo accertamento della ammissibilità dei concorrenti ai posti di ricevitore e portalettere, compila la graduatoria di merito prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

La graduatoria di merito comprenderà un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso in modo da consentire l'assegnazione ai candidati in soprannumero dei posti di cui al terzo comma del successivo art. 77.

La graduatoria predetta deve essere pubblicata, oltre che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione, anche nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun concorrente incluso nella graduatoria stessa.

Art. 75.

Nella formazione della graduatoria prevista dall'art. 74 viene osservato il seguente ordine di preferenza:

a) ricevitori o portalettere effettivi che in tale qualità abbiano prestato l'opera loro almeno per due anni;

b) ricevitori o portalettere effettivi che non abbiano raggiunta l'anzianità di servizio come sopra prestato;

c) ricevitori o portalettere reggenti, procaccia postali e incaricati dei servizi di procacciato con obbligazione personale, incaricati dei servizi di recapito e procacciato affidati in accessorio, incaricati di servizi di recapito eseguiti a spese dei Comuni, reggenti di zone di recapito provvisorie, i quali abbiano tutti prestato servizio in tali qualità da almeno due anni;

d) sostituti di ricevitori e di portalettere, incaricati del recapito dei telegrammi ed espressi in base a contratto di diritto privato e le persone di cui alla precedente lettera di i quali abbiano tutti prestato servizio con dette qualifiche da almeno un anno.

I servizi da considerare, ai fini suindicati, debbono risultare lodevolmente svolti.

Art. 76.

Nella classifica dei concorrenti ai posti di ricevitore o di portalettere, in ciascuna delle categorie previste dal precedente art. 75, sono, a parità di merito, valutati i titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti per i concorsi degli impiegati statali.

Art. 77.

All'assegnazione dei posti di ricevitore o portalettere messi a concorso si procede seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione.

I prescelti debbono dichiarare, entro il termine fissato, se accettano la sede loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, sono considerati rinunciatari.

I concorrenti risultati idonei dopo l'ultimo vincitore hanno soltanto titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili perchè non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria.

L'attribuzione delle sedi non può essere variata dopo la assegnazione.

L'assegnatario che abbia accettato deve assumere servizio nella nuova sede alla data fissata nel decreto di nomina, tempestivamente comunicatogli dall'Amministrazione.

Art. 78.

Ai ricevitori ed ai portalettere si applica, per la valutazione del servizio militare, al fine dell'anzianità di servizio, la disposizione del precedente art. 18.

Art. 79.

I cambi di posto autorizzati a norma dei primi due commi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, debbono effettuarsi entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Art. 80.

Ai fini dei trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si considerano di pressochè uguale importanza le ricevitorie e i posti di portalettere la cui prestazione giornaliera differisca di una sola ora.

Art. 81.

Ai conferimenti senza concorso previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si applicano le norme dell'art. 22 del presente regolamento.

Il termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dalla legge n. 120, per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo all'assegnazione senza concorso dei posti di cui al sopracitato art. 62 decorre dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero che pubblica la vacanza dei posti stessi per cessazione, a qualsiasi titolo, dei ricevitori e portalettere o conseguenti a provvedimenti di trasformazione, soppressione o istituzione dei posti di cui al medesimo art. 62, lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*).

I requisiti richiesti per la nomina devono invece sussistere alla data della suddetta vacanza, ad eccezione del titolo di studio che, ove gli interessati ne abbiano fatta esplicita richiesta nel termine di cui al comma precedente, può essere conseguito entro due anni dalla data del Bollettino ufficiale da cui decorre il termine di presentazione della domanda medesima.

Art. 82.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, prevista per i ricevitori e portalettere dall'art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, si applica quanto disposto nel precedente art. 64 per gli ufficiali.

Art. 83.

Al ricevitore ed al portalettere deve essere notificata, con preavviso di due mesi, la soppressione del posto; in caso di mancato preavviso nel termine suddetto, ad essi spetta la retribuzione per il periodo di due mesi a partire dal momento della notifica.

Art. 84.

Ai ricevitori ed ai portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme degli articoli 28 e 33 del presente regolamento.

Art. 85.

Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli può essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria abitazione, purchè ne assicuri il regolare andamento.

L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie le piastre e cassette di impostazione, i sacchi, le bilance, gli stampati ed i registri, i timbri e la insegna esterna per la ricevitoria.

Alle riparazioni del materiale predetto provvede l'Amministrazione con diritto di eventuale rivalsa nei confronti del ricevitore qualora il danno sia imputabile al medesimo.

I ricevitori ed i portalettere sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici.

Art. 86.

Per i prolungamenti di orario delle ricevitorie disposti dall'Amministrazione, oltre quello normale o nei giorni festivi, è corrisposto un compenso per servizio straordinario nella misura stabilita per il corrispondente coefficiente previsto dall'art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Art. 87.

Per fruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori ed i portalettere debbono essere provvisti, a proprie spese, di un libretto personale e di uno per la famiglia.

La concessione è valevole per un anno solare tanto per il ricevitore o portalettere, quanto per le persone di famiglia, e non spetta durante i periodi in cui il ricevitore o portalettere si trovi fuori servizio per assenze per motivi di famiglia.

Art. 88.

Ai ricevitori e portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme circa la disciplina di cui ai precedenti articoli da 49 e 59.

Art. 89.

La nomina del ricevitore o del portalettere reggente può avere luogo, oltre che nei casi previsti dalla legge:

a) in caso di posti di nuova istituzione;

b) per posti resisi vacanti;

c) per sospensione dall'impiego dei ricevitori e portalettere titolari;

d) quando detti titolari, assenti per qualsiasi motivo, siano, per comprovate cause di forza maggiore, privi del sostituto, oppure quando siano chiamati o richiamati alle armi.

Art. 90.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nei soli casi di vacanza previsti dalla lettera *a*) dell'art. 62 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 656, modificato dall'art. 4 della legge n. 120 suddetta, ha la preferenza, nella scelta del ricevitore o portalettere reggente, l'avente titolo al conferimento del posto senza concorso.

La reggenza dei posti di nuova istituzione che derivino da trasformazione di servizi di recapito come previsto dalle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, è affidata agli incaricati che prestavano servizio da almeno un anno nei posti stessi alla data della istituzione del nuovo posto.

La reggenza degli altri posti di nuova istituzione è conferita ai ricevitori e portalettere reggenti ed ai procaccia postali che siano cessati dall'incarico non per loro colpa ed in mancanza ad un sostituto ricevitore o sostituto portalettere con preferenza di quelli in servizio nella sede ove viene istituito il nuovo posto e tra essi del più anziano di nomina.

Art. 91.

I ricevitori o portalettere reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi di quelli effettivi.

Essi possono in ogni tempo, a discrezionale giudizio della Amministrazione, essere esonerati dall'incarico senza alcun indennizzo.

Art. 92.

Durante i trenta giorni di riposo e le assenze per malattia entro il limite corrispondente alla durata massima dell'aspettativa consentita per gli impiegati civili dello Stato, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso percepiscono, oltre al trattamento economico loro spettante nella misura intera o ridotta come previsto in tali casi per gl'impiegati civili dello Stato, le indennità ed i sussidi contemplati dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sostituito con l'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, con l'obbligo di devolvere le indennità e i sussidi stessi al sostituto. Alla scadenza del nono mese di malattia in cui cessa la concessione del sussidio da parte dell'Istituto postelegrafonici, i ricevitori e portalettere effettivi ed i reggenti aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, nel caso che perduri la loro assenza per infermità, sono tenuti a garantire, in ogni caso, il regolare espletamento del servizio, mediante l'opera del sostituto da essi retribuita.

I reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso durante i quattro mesi di assenza per malattia prevista dal citato art. 66, hanno titolo a percepire l'intera retribuzione, con l'obbligo di devolvere al sostituto i sussidi che sono ad essi corrisposti.

Art. 93.

L'integrazione della prestazione giornaliera dei portalettere con lavori manuali nell'interno degli uffici locali, prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, può essere concessa dall'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, quando la necessità del servizio negli uffici medesimi lo richieda, previo accertamento delle mansioni specifiche che potranno essere affidate al portalettere nell'interno dell'ufficio e sempreché la nuova prestazione sia conciliabile con la tempestività del servizio di recapito.

I posti dei portalettere al servizio interno, istituiti in applicazione dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono conferiti mediante apposito concorso per titoli bandito ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel testo modificato dall'art. 4 della predetta legge n. 120.

La graduatoria del concorso, unica per tutti i posti che si intendono conferire, sarà deliberata dalla Commissione centrale per gli uffici locali, approvata con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e pubblicata nel Bollettino ufficiale.

Fino a quando il concorso non sarà espletato il direttore provinciale delle poste può avvalersi della facoltà prevista nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per l'esercizio della facoltà prevista nel comma precedente, il direttore provinciale può temporaneamente utilizzare portalettere di uffici diversi, qualora non abbia la possibilità di avvalersi di altri portalettere dello stesso ufficio.

Il portalettere adibito al servizio interno può essere trasferito ad altro posto di pari importanza sia interno o di recapito, a sua domanda o d'ufficio, ove lo richieda l'interesse dell'Amministrazione.

Contro i provvedimenti adottati di ufficio il portalettere può ricorrere alla Commissione provinciale degli uffici locali ed in appello alla Commissione centrale.

Art. 94.

L'efficacia dell'autorizzazione alla nomina del sostituto ricevitore e del sostituto portalettere cessa al compimento del 65° anno di età di questi.

SEZIONE VII — *Commissioni per gli uffici locali*

Art. 95.

Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti contabilmente dalla Direzione provinciale, i membri stessi possono essere designati e scelti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti dalle Direzioni delle provincie limitrofe.

Nelle sostituzioni di membri assenti, previste dal penultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere sempre assicurata nelle Commissioni la rappresentanza dei direttori di ufficio locale e quella dei titolari di agenzia.

SEZIONE VIII — *Quiescenza - Norme generali*

Art. 96.

Il decreto ministeriale e il provvedimento del direttore generale con i quali viene disposta la cessazione dal servizio del personale inscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, sono emanati con la osservanza delle norme vigenti per analoghi provvedimenti riguardanti il personale con diritto a pensione a carico dello Stato.

Le cessazioni dal servizio di cui sopra dalle quali consegua un trattamento di quiescenza sono equiparate a collocamenti a riposo di diritto.

Rimangono salve le modalità previste dall'art. 5 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

Art. 97.

Il servizio utile per il conseguimento del trattamento di quiescenza si computa a partire dalla data di iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza, salvo la valutazione del periodo di servizio riscattato a norma delle disposizioni vigenti per gli iscritti al Fondo medesimo e degli altri servizi eventualmente computabili precedentemente prestati.

Art. 98.

Per il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, gli accertamenti sanitari, in base ai quali venga decretata la cessazione dal servizio nei casi in cui consegua un trattamento di quiescenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, devono essere effettuati con le modalità stabilite per il collocamento a riposo del personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 99.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, per le pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, la ritenuta sulla pensione del condannato e la concessione dell'eventuale assegno alimentare alla famiglia di lui sono disposte con deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici su domanda degli interessati; la domanda stessa deve essere corredata dei documenti occorrenti per la liquidazione della pensione nonchè della sentenza di condanna.

In caso di riabilitazione, l'interessato, per ottenere l'indennità una volta tanto già liquidata o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui usufruiva all'atto della condanna, deve farne istanza allo stesso presidente dell'Istituto, corredata della sentenza di riabilitazione.

Art. 100.

Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto alla indennità per una sola volta a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dello Istituto postelegrafonici provvede a norma degli articoli 9 e 10 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

Art. 101.

Nel caso che un pensionato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza sia condannato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, la comunicazione, di cui all'art. 145 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, sarà effettuata dal pubblico ministero all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e da questa all'Istituto postelegrafonici.

Art. 102.

Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensioni e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico del Fondo amministrato dall'Istituto postelegrafonici a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, sono eseguite presso l'Istituto medesimo.

Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico del Fondo predetto rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

All'Istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuare mensilmente sulle pensioni a carico del Fondo di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180, e successive modificazioni.

Liquidazione del trattamento di quiescenza

Art. 103.

I provvedimenti che dispongono nomine di personale avente titolo alla iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi riscattabili e quelli comunque utili per la pensione, ivi compresi i servizi militari e le campagne di guerra.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, potranno essere valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione e l'interessato deve allegare ad essa i documenti probatori in suo possesso e fornire all'Amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti.

Qualora tali documenti non siano stati allegati alla suddetta dichiarazione, devono esser presentati entro il termine perentorio di due anni dalla data del decreto di nomina in ruolo. La decadenza non opera quando l'interessato dimostri di avere, almeno due mesi prima della scadenza del suddetto termine, richiesto in forma legale la documentazione necessaria e di non averla ottenuta.

Art. 104.

La Direzione provinciale delle poste presso la quale presta servizio l'iscritto al Fondo, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, trasmette all'Istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i documenti probatori, tra i quali copia del medesimo provvedimento di nomina.

Nel caso in cui i documenti attestanti i servizi precedentemente prestati non siano stati allegati alla dichiarazione dei servizi stessi, i documenti suddetti devono essere trasmessi entro tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 105.

I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza sia diretto che indiretto, nonchè quelli relativi a precedenti servizi prestati, devono essere raccolti dalla competente Direzione provinciale delle poste durante il periodo di servizio degli iscritti e trasmessi entro tre mesi all'Istituto postelegrafonici.

Art. 106.

Nei casi di collocamenti a riposo per compimento del limite di età, la Direzione provinciale delle poste presso cui è in servizio l'iscritto al Fondo deve trasmettere all'Istituto postelegrafonici, nel termine di cinque mesi prima del raggiungimento del limite suddetto, copia dello stato di servizio dell'iscritto medesimo.

L'Amministrazione deve predisporre il provvedimento di collocamento a riposo del personale predetto almeno quattro mesi prima del raggiungimento del limite di età, trasmettendone copia all'Istituto postelegrafonici.

L'Istituto postelegrafonici, ove non ostino particolari motivi, provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza spettante all'iscritto al Fondo, in modo da trasmettere in tempo utile alla competente Direzione provinciale delle poste il certificato d'iscrizione (libretto) e la deliberazione del trattamento di quiescenza.

All'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto al Fondo la delibera di liquidazione del trattamento di quiescenza ed il libretto (certificato di iscrizione) sono consegnati dalla Direzione provinciale delle poste all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta con l'indicazione della data. All'autenticazione della firma che il pensionato deve apporre sul libretto provvede il funzionario che ne effettua la consegna.

La Direzione provinciale delle poste può delegare la consegna dei documenti suddetti al titolare dell'ufficio postale da cui dipendente l'interessato.

Ove non sia possibile attenersi alle modalità previste dai comma precedenti, la consegna del certificato d'iscrizione e della copia della deliberazione della pensione può avvenire tramite il sindaco del luogo di residenza del pensionato, con l'osservanza delle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il sindaco trasmette alla Direzione provinciale delle poste la ricevuta dei documenti suddetti, rilasciatagli dal pensionato.

Art. 107.

Negli altri casi di cessazione dal servizio del personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione trasmette copia del relativo provvedimento e copia dello stato di servizio dell'iscritto all'Istituto postelegrafonici, il quale provvede agli adempimenti di sua competenza relativi alla liquidazione del trattamento di quiescenza all'iscritto o ai suoi superstiti.

Ai fini della comunicazione della delibera concessiva o negativa del trattamento di quiescenza, nonchè della consegna al titolare del certificato di iscrizione (libretto), si applica la procedura prevista dal precedente art. 106.

Art. 108.

Per la modificazione e per la revoca d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 109.

Per la comunicazione all'interessato dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applica la procedura prevista dal successivo art. 133 del presente regolamento.

Art. 110.

Per ogni iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'Istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto Fondo e i provvedimenti relativi ad aspettative, punizioni disciplinari, promozioni, ed, in genere, di ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.

Riscatto dei servizi

Art. 111.

Gli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza che chiedono di riscattare, ai fini della pensione, i servizi indicati nell'art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, devono direttamente o per il tramite della Direzione provinciale delle poste, presentare domanda, corredata della copia dello stato di servizio, all'Istituto postelegrafonici, nei termini di cui all'art. 3 della citata legge.

Art. 112.

Sulla domanda di riscatto provvede il presidente dell'Istituto postelegrafonici con apposita deliberazione.

Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato.

Nella deliberazione è stabilito, altresì, il contributo per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione nonchè il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della deliberazione all'interessato.

Qualora questi sia in servizio alla data della deliberazione, viene informata l'Amministrazione postale perchè provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate di contributo.

TRATTAMENTO NORMALE DI QUIESCENZA

PARTE I — *Trattamento diretto*

Art. 113.

Nel caso in cui all'atto della cessazione dal servizio non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, e, in ogni caso, in attesa che sia fatto luogo alla liquidazione stessa, viene concessa in via provvisoria la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

Art. 114.

Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, può intanto essere liquidata la pensione ordinaria, con riserva di liquidare quella privilegiata dopo compiuti i prescritti accertamenti.

Se però all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta con la deliberazione con la quale venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salvo la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà dell'indennità stessa.

PARTE II — *Trattamento indiretto e di riversibilità*

Art. 115.

Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza la Direzione provinciale delle poste comunica all'Istituto postelegrafonici l'evento e invia ad esso copia dello stato di servizio e i documenti prescritti.

Su domanda dei superstiti, l'Istituto provvede alla liquidazione della pensione provvisoria come è disposto nel precedente art. 113, invitando, eventualmente, i richiedenti a completare la documentazione.

Ai fini della liquidazione definitiva devono essere prodotti i documenti prescritti per la liquidazione delle pensioni indirette o di riversibilità per gli impiegati dello Stato.

Art. 116.

Per la documentazione delle domande presentate dai superstiti dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza o del pensionato, dagli orfani di madre con pensione di riversibilità, dagli orfani che chiedono la pensione per il passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, dai familiari di un assente o dell'iscritto che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto alla pensione o al godimento della stessa, valgono le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Nei casi di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1952, n. 521, il presidente dell'Istituto postelegrafonici dispone la corresponsione della pensione provvisoria.

Art. 117.

L'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di aver diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'Istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 118.

L'istanza per pensione privilegiata è trasmessa dall'Istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nel caso di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità, con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

Art. 119.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della Commissione centrale per gli uffici locali e della autorità sanitaria, trasmette tutti gli atti all'Istituto postelegrafonici che li fa proseguire al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-collegiali e le circostanze che possono far ammettere od, escludere, il diritto al trattamento privilegiato.

La relazione concluderà per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sarà specificata altresì la misura del trattamento.

Art. 120.

Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici, su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

Quando il Consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del Comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.

Art. 121.

Il giudizio del presidente dell'Istituto postelegrafonici ed il parere del Comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati dalle dichiarazioni o dai riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi e sanitari.

Atti e documenti per uso di pensione

Art. 122.

Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza e per le deliberazioni emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici per la concessione del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Pagamenti degli assegni di quiescenza

Art. 123.

L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di pagamento e lo rimette per la esecuzione alla Direzione provinciale delle poste nella cui provincia risiede il pensionato, insieme con una copia della detta deliberazione.

Art. 124.

Ciascuna Direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le pratiche di pensione di cui al precedente articolo.

La Direzione, ricevuto il ruolo di pagamento con il relativo certificato di iscrizione (libretto) accerta che presso l'Ufficio provinciale del Tesoro, sulle rubriche di cui all'art. 5 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, non sia iscritta a favore del titolare della pensione, altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo predetto sul memoriale, e provvede alla consegna al pensionato del certificato (libretto) nonchè della copia della deliberazione del certificato (libretto) nonchè della copia della deliberazione di pensione nei modi indicati dal precedente art. 106.

Nel caso che risulti in corso di pagamento altro stipendio o pensione a favore del titolare della pensione, la Direzione provinciale sospende il pagamento e ne riferisce all'Istituto postelegrafonici.

Art. 125.

Nel caso in cui la consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione all'iscritto avvenga tramite la Direzione provinciale delle poste, questa deve darne comunicazione al sindaco del Comune di residenza del pensionato per le occorrenti annotazioni anagrafiche.

Il sindaco, sia che abbia provveduto direttamente alla consegna del libretto al pensionato, sia che la stessa sia stata effettuata dalla Direzione provinciale delle poste, deve inviare alla competente Direzione provinciale delle poste il certificato anagrafico dell'interessato ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dal regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, dal regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, dalla legge 5 maggio 1952, n. 521, e successive modificazioni.

Art. 126.

La Direzione provinciale delle poste, in base al ruolo, emette mensilmente i titoli di pagamento e li trasmette all'ufficio postale del luogo di residenza del pensionato, in tempo utile, in modo che la esecuzione del pagamento possa avvenire a partire dal primo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il rateo di pensione.

Il pagamento sarà eseguito previa esibizione del certificato di iscrizione (libretto) e previa quietanza sull'apposito titolo; sarà annullata la corrispondente casella del libretto con il timbro a data e vi saranno apposte l'indicazione della somma pagata e la firma dell'ufficiale pagatore.

Art. 127.

Per la contabilizzazione delle quietanze di pensione viene provveduto con le norme vigenti per la gestione dei depositi di categoria A presso l'Amministrazione delle poste.

Art. 128.

Le modalità di pagamento delle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza previste dai precedenti articoli si applicano sino a quando il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, che deve provvedere al pagamento, non abbia approvato delle modalità diverse.

Art. 129.

Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa, la Direzione provinciale delle poste ne dà comunicazione all'Istituto postelegrafonici, prendendone nota sul ruolo di pagamento e sul memoriale.

La Direzione provinciale chiede ogni sei mesi, al competente Ufficio provinciale del Tesoro, conferma che i pensionati dell'Istituto residenti in quella provincia non sono titolari di stipendio o di pensione.

Art. 130.

In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre alla Direzione provinciale da cui dipende l'ufficio pagatore apposita domanda, corredata del certificato anagrafico di cui al precedente art. 125.

La Direzione provinciale delle poste prende nota del cambiamento di residenza sul ruolo di pagamento e sull'apposito memoriale.

Nei casi di trasferimento della residenza in Comune di altra provincia, la Direzione provinciale trasmette all'Istituto postelegrafonici la domanda dell'interessato con il relativo certificato anagrafico. L'Istituto postelegrafonici provvede al trasferimento della partita di pensione alla competente Direzione provinciale delle poste.

Art. 131.

Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'Istituto postelegrafonici invia alla Direzione provinciale competente l'ordine di pagamento redatto su apposito modulo.

La Direzione provinciale inoltra l'ordine all'ufficio pagatore che ne effettua il pagamento all'intestatario o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia della deliberazione di concessione.

L'ufficiale pagatore appone sulla copia della deliberazione il timbro «pagato» ed il bollo a data, e la restituisce all'interessato.

Art. 132.

Le rate del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto dall'ufficio postale da lui designato su autorizzazione trasmessa dall'Istituto postelegrafonici alla competente Direzione provinciale.

Questa prende nota dell'autorizzazione sul memoriale di cui all'art. 124 e, ricevuto il ruolo di pagamento della pensione definitiva, provvede in conformità dei precedenti articoli.

Art. 133.

La spedizione della copia di deliberazione della pensione e la consegna all'interessato ai sensi dei precedenti articoli 106 e 124, è effettuata anche ai fini di cui al primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Le deliberazioni di concessione di indennità per una volta tanto, quelle di riscatto dei servizi e quelle con le quali si respingono le domande relative al trattamento di quiescenza sono direttamente comunicate all'interessato, con le stesse forme e modalità previste per le deliberazioni di pensioni, a cura dell'Istituto postelegrafonici con lettera analoga all'allegato I al regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

La consegna della copia di deliberazione che concede o nega il riscatto è effettuata dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende previo ritiro di apposita ricevuta da inviarsi all'Istituto postelegrafonici.

Art. 134.

Ai fini previsti dall'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, l'Istituto postelegrafonici compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste dall'articolo medesimo.

Assegno vitalizio - Buonuscita - Ricovero in convitto ed assistenza scolastica.

Art. 135.

La domanda per le prestazioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere presentata dall'interessato al presidente dell'Istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della Direzione provinciale delle poste.

I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti per le analoghe prestazioni dell'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni. Dei documenti che siano stati già presentati allo stesso Istituto a corredo della domanda per il trattamento di quiescenza sarà fatta menzione nell'istanza.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 136.

Per i locali adibiti a sede di ufficio di proprietà dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'Amministrazione a norma dell'art. 98, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, rimangono ferme tutte le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e successive modificazioni, anche attinenti alle misure generali dei fitti.

Art. 137.

Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio prestato in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale, la durata della prigionia o della deportazione in paese straniero, avvenuta in pendenza di servizio, nonchè il periodo in cui il personale predetto è stato lontano dagli uffici per essere questi rimasti in territori temporaneamente occupati dallo straniero, sono equiparati al servizio effettivo per le assegnazioni senza concorso e per le ammissioni ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli 18 e 78.

I titolari ed i gerenti di ricevitorie temporanee funzionanti per parte dell'anno, previste anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono considerati, ai fini predetti, in servizio effettivo anche nei periodi in cui i rispettivi uffici sono rimasti chiusi.

Art. 138.

L'iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza può essere effettuata anche per i ricevitori o portalettere reggenti aventi titolo alla nomina ad effettivi, i quali abbiano chiesto la detta iscrizione in sostituzione di quella presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'iscrizione al Fondo ha effetto dalla data della domanda.

Art. 139.

E' abrogato il regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, e successive modificazioni.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
MAXIA

TABELLA *A*

Tabella da applicare per l'assegnazione dei punti ai fini della classificazione degli uffici locali e delle agenzie (art. 2 del presente regolamento).

NOTA: *I punti per la classificazione degli uffici risultano dal totale dei coefficienti complessivi (dati dal prodotto del numero delle operazioni per il coefficiente unitario) diviso per 60.*

SPECIE DELLE OPERAZIONI	Totale delle operazioni	Coefficienti Unitario	Coefficienti Complessivo
POSTA LETTERE			
1 - Raccomandate in partenza (accettazione con distinta) . . N.	.....	1/2	.....
2 - Raccomandate in transito . . »	.....	2	.....
3 - Assicurate in transito . . . »	.....	2	.....
4 - Raccomandate in partenza (accettazione singola) »	.....	2 1/2	.....
5 - Raccomandate in arrivo . . »	.....	3	.....
6 - Assicurate in arrivo . . . . »	.....	3	.....
7 - Assicurate in partenza . . . »	.....	4	.....
8 - Dispacci ordinari in partenza »	.....	6	.....
9 - Dispacci speciali in partenza n. 1 e n. 1 *bis* esclusi 1 *ter*, 1 *quater*, ecc. (in carta o in sacco) . . . . »	.....	10	.....
10 - Dispacci ordinari e speciali in transito . . . . »	.....	2 1/2	....
11 - Bollatura e smistamento corrispondenza ordinaria per gli uffici non succursali e per gli uffici succursali che sono stati autorizzati al movimento della corrispondenza in arrivo e partenza. (La relativa entità è valutata sulla base delle carte valori postali esitate, compreso l'ammontare dei segnatasse ed escluso quello dei bollettini e francobolli per il servizio dei pacchi nonchè quello delle marche assicurative). Importo delle carte valori	L.		
12 - Importo corrispondenza francata a macchina . . . . . . »	.....		
Importo totale	L.		
diviso per la tariffa di una lettera ordinaria . . . . . N.	.....	1/8	.....

N.B. *Ai fini della determinazione del coefficiente complessivo, il*

Segue TABELLA *A*

SPECIE DELLE OPERAZIONI		Totale delle operazioni	Coefficienti Unitario	Coefficienti Complessivo
numero degli oggetti come sopra calcolato va moltiplicato per il coefficiente unitario di 1/8 corrispondente ad un coefficiente di 25 per ogni 200 oggetti.				
13 - Spedizione di stampe in c/c	N.	......	1/100	......
14 - Conti di credito, caselle a pagamento e caselle in esenzione	»	......	400	......
SERVIZI A DANARO				
15 - Cedole di rendita e buoni del Tesoro ritirati dal pubblico	N.	......	2	......
16 - Servizio dei c/c: Versamenti (mod. Ch. 9 e Ch. 9 spec.) .	»	......	3	......
17 - Titoli di spesa pagati per conto del Tesoro ed altre Amministrazioni statali (per i titoli collettivi considerare i singoli pagamenti eseguiti)	»	......	4	......
18 - Vaglia interni di ogni specie pagati (con distinta) .	»	......	2	......
19 - Vaglia interni di ogni specie pagati (senza distinta) .	»	......	5	......
20 - Servizio di conti correnti: pagamenti .	»	......	5	......
21 - Vaglia internazionali pagati	»	......	6	......
22 - Vaglia interni di ogni specie emessi .	»	......	6	......
23 - Depositi a risparmio (ordinari, giudiziari, beneficenza)	»	......	6	......
24 - Rimborsi a risparmio (ordinari, giudiziari, beneficenza)	»	......	6	......
25 - Buoni postali fruttiferi emessi o pagati .	»	......	6	......
26 - Vaglia internazionali emessi	»	......	15	......
PACCHI				
27 - Pacchi in partenza per l'interno (accettati da ditte autorizzate alla impostazione diretta)	N.	......	1/2	......
28 - Pacchi in partenza per l'interno (accettati con distinta)	»	......	2	......
29 - Pacchi in partenza per l'interno (accettati senza distinta)	»	......	5	......
30 - Pacchi in transito .	»	......	2 1/2	......
31 - Pacchi in arrivo	»	......	6	......
32 - Pacchi in partenza per l'estero	»	......	15	......
TELEGRAFO E TELEFONO				
33 - Telegrammi ricevuti o trasmessi (compresa la accettazione) per telescrivente (esclusi quelli in transito) .	N.	......	3	......
34 - Telegrammi transitati per telescrivente (da conteggiare al doppio)	»	......	3	......
35 - Telegrammi accettati negli uffici sprovvisti di apparato telegrafico	N.	......	3	......
36 - Scambio di conversazioni telefoniche negli uffici ove il servizio telegrafico è eseguito a mezzo telefono su linee di Stato o negli uffici ad essi collegati (sia in partenza che in arrivo) .	»	......	4	......
37 - Modelli LII (servizio telegrafico)	»	......	5	......
38 - Modelli XXXVIII (servizio telegrafico)	»	......	5	......
39 - Telegrammi ricevuti o trasmessi (compresa l'accettazione) per Morse o per telefono (esclusi quelli in transito) .	»	......	6	......
40 - Telegrammi transitati per Morse o per telefono (da conteggiare al doppio)	»	......	6	......
VARIE				
41 - Commissioni accettate o espletate	N.	......	7	......
42 - Effetti da riscuotere (sia in partenza che in arrivo) . . .	»	......	7	......
43 - Titoli di spesa pagati per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale . .	»	......	8	......
Domande per acquisti di rendita e di buoni del Tesoro . .	»	......	15	......

Totale coefficienti N. ......
diviso per 60 = punti ......

Visto, *Il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
MAXIA

TABELLA *B*

Tabella da applicare per il rimborso a forfait delle spese di gestione per gli uffici locali e le agenzie (art. 37 del presente regolamento).

PUNTI RISULTATI DALL'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *A*	Aliquota annua per ogni punto
Fino a . . . . 1249 punti	L. 30
da 1250 a . . . . 2000 »	» 20
da 2001 a . . . . 3000 »	» 15
da 3001 a . . . . 4000 »	» 10
oltre 4000	» 3

N.B. Non si rimborsano spese di gestione alle agenzie che abbiano non più di 450 punti.

Visto, *il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
MAXIA

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151660) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.